



COMUNE DI CURINGA
(Provincia di Catanzaro)

Ordinanza n. 21 del 29/03/2024

OGGETTO: Riorganizzazione del sistema di welfare locale. DGR 503/2019 e ss.mm.ii. Provvedimenti

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- la Legge n. 328/2000 prevede all'art.6, comma 1, che i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, concorrendo altresì alla programmazione regionale;
- l'art. 7 comma 2 della Legge Regionale n°23 del 05.12.2003, nel contemplare gli interventi e i servizi sociali destinati ai soggetti in condizione di disagio sociale, prevede l'inserimento presso strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare ovvero presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione del mancato sostegno familiare, della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 410 del 21 settembre 2018, concernente la "Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali", ha modificato l'individuazione degli ambiti territoriali compiuta con la D.G.R. n. 210/2015;

DATO ATTO che:

- con la Deliberazione di Giunta Regionale n° 503/2019 e ss.mm.ii., ad oggetto "Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali", la Regione Calabria ha avviato una complessa attività di ridefinizione del sistema di welfare territoriale, attribuendo le procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture socio-assistenziali a carattere residenziale e semiresidenziale in capo ai Comuni capo Ambito;
- la DGR n.669 del 14.12.2022 recante Modifiche alla D.G.R. n. 503 del 25 ottobre 2019 ad oggetto "Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 e ss. mm. ii" ha stabilito in particolare che" *al fine di garantire il raggiungimento dell'equa distribuzione nel territorio dei servizi, ciascun Ambito Territoriale Sociale dovrà garantire i servizi e le prestazioni sociali a decorrere dal 1° gennaio 2023, esclusivamente a favore di tutte le persone residenti nel proprio Ambito indipendentemente dal Comune ove risulta ubicata la struttura socio-assistenziale presso la quale è ospitato*";
- la D.G.R. 735 del 28/12/2022 recante Modifiche alla D.G.R. n. 503 del 25 ottobre 2019 ad oggetto "Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 e ss. mm. ii - Presa d'atto parere terza Commissione Consiliare n. 15/12-Approvazione" ha confermato quanto disposto con la precedente Deliberazione 669 del 14/12/2022 con la sola modifica relativa all'importo della franchigia;

- la D.G.R. 499 del 26/09/2023 ha apportato ulteriori modifiche alla DGR 503/2019 e in particolare sono stati approvati:
 - l'Allegato denominato "*Regolamento recante modifiche al Regolamento 25.11.2019 n. 22*" relativo a "*Procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socioassistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità*";
 - l'Allegato 1 concernente "*Tipologie Servizi - rette – modalità di calcolo*";
 - l'Allegato denominato "*Modifiche all'Allegato A al Regolamento 22/2019, concernente "Requisiti generali, strutturali, professionali, organizzativi delle strutture socio-assistenziali, tipologia di utenza capacità ricettiva e modalità di accesso/dimissioni"*";
- la DGR 512 del 29/09/2023 ha approvato definitivamente gli allegati alla precedente D.G.R. 499/2023 per come di seguito denominati:
 - "*Regolamento recante modifiche al Regolamento 25.11.2019 n. 22*" relativo a "*Procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socioassistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità*";
 - Modifiche all'Allegato A al Regolamento 22/2019, concernente "*Requisiti generali, strutturali, professionali, organizzativi delle strutture socio-assistenziali, tipologia di utenza capacità ricettiva e modalità di accesso/dimissioni*";
 - Allegato 1 concernente "*Tipologie Servizi - rette – modalità di calcolo*";
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 214 del 29/09/2023 è stato pubblicato il Regolamento Regionale "*Modifiche al Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n.22 Procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socio-assistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità*", approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 29 settembre 2023, assegnando il numero 10 della serie dei Regolamenti regionali dell'anno 2023;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 72 del 04/03/2024 avente ad oggetto: "*Approvazione Modifiche D.G.R. n. 512 del 29 settembre 2023 e Allegato 1, relativa a modifiche alla D.G.R. n. 503 del 25 ottobre 2019. Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 e ss.mm.ii.*", sono state apportate modifiche alla D.G.R. n. 512/2023 ed è stato approvato l'Allegato 1 avente ad oggetto tipologie Servizi Rette Modalità di Calcolo che sostituisce integralmente il precedente Allegato 1 approvato con la citata DGR 512/2023;
- con la menzionata DGR n. 72 del 04/03/2024 sono state apportate alcune modifiche di tipo formale relative a refusi presenti nel documento precedente, altre di tipo sostanziale riguardanti le modalità del calcolo della compartecipazione dell'utente alla retta del servizio.

CONSIDERATO che:

- il comma 4 dell'Art. 30 del Regolamento n°22/2019 per come modificato dal Regolamento n. 10/2023, stabilisce che "*Tutte le strutture che alla data del 30 novembre 2019 sono titolari di autorizzazione al funzionamento, sono considerate accreditate provvisoriamente, su presentazione domanda corredata di autocertificazione al Comune capo Ambito, che attesti il mantenimento dei requisiti organizzativi e strutturali minimi [...] e saranno accreditate definitivamente a seguito di esito positivo della verifica entro il 31.12.2023*" ad opera dei Comuni capo Ambito;
- entro il termine del 31/12/2023, per come evidenziato nelle circolari regionali, i servizi socio-assistenziali avrebbero dovuto essere in possesso di nuovo atto autorizzativo/adeguamento rilasciato dall'Ambito, oltre che di accreditamento istituzionale in caso di ammissione a retta degli ospiti, al fine di garantire il proseguimento delle attività già a decorrere dal 01 gennaio 2024;

DATO ATTO che:

- con Decreto del Sindaco del Comune Capo Ambito n. 26 del 22.12.2023 è stato modificato il proprio precedente Decreto n. 22 del 30/11/2023 riguardo la composizione dei membri della Commissione deputata a verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
- con Decreto del Sindaco del Comune Capo Ambito n. 1 del 09.01.2024 sono stati individuati i componenti dell'ufficio di Piano in esecuzione della firma della Convenzione per la gestione associata delle funzioni relative ai servizi socio assistenziali dell'Ambito Territoriale Sociale del Lametino;
- con Decreto del Sindaco del Comune Capo Ambito n. 2 del 16.01.2024 è stata integrata, con individuazione di ulteriore componente, la composizione della Commissione per le verifiche relative alla "Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26 Novembre 2003, n. 23 e ss.mm.ii. " istituita con decreto sindacale n. 26 del 22/12/2023;
- con Decreto del Sindaco del Comune Capo Ambito n. 3 del 16/01/2024 si è proceduto a modificare e integrare il Decreto Sindacale n. 1 del 09/01/2024;
- a seguito del sopralluogo effettuato in data 27.02.2024 dalla Commissione nominata con i sopra richiamati Decreti Sindacali del Sindaco del Comune Capo Ambito, deputata a verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, sono state formalizzate alcune prescrizioni finalizzate al perfezionamento di alcuni aspetti di tipo infrastrutturale ed amministrativo;
- il Comune di Curinga, alla data odierna, ha ultimato gli adempimenti di propria competenza in ordine a quanto prescritto in sede di sopralluogo effettuato in data 27.02.2024;
- sono state trasmesse, mediante piattaforma SUAP, all'Ufficio di Piano dell'ATS di Lamezia Terme " le autodichiarazioni del soggetto gestore dei servizi socio-assistenziali della Casa di Riposo "Cav. Sebastiano Perugino ai fini dell'accreditamento provvisorio (fino al 31/12/2023) nonché le richieste di autorizzazione e accreditamento ai sensi della nuova normativa;
- per quanto attiene gli aspetti amministrativi relativi alle richieste del soggetto gestore dei servizi socio-assistenziali della Casa di Riposo "Cav. Sebastiano Perugino", si rileva l'esigenza di integrazione della documentazione presentata;
- in relazione all'esigenza da ultimo evidenziata, il soggetto gestore dei servizi socio-assistenziali della Casa di Riposo "Cav. Sebastiano Perugino" ha trasmesso all'Ufficio di Piano apposita istanza finalizzata ad ottenere una proroga dei termini per la trasmissione delle integrazioni necessarie alla conclusione dell'iter amministrativo di rilascio dell'autorizzazione al funzionamento della struttura;

CONSTATATO CHE, alla luce di tutto quanto sopra esposto:

- l'iter procedimentale finalizzato alla concessione delle autorizzazioni al funzionamento della Casa di Riposo Comunale "Cav. Sebastiano Perugino" è in fase conclusiva;
- per quanto riguarda alcuni aspetti di natura esclusivamente amministrativa occorre, tuttavia, procedere ad alcune ulteriori integrazioni all'esito della visita "in loco" della Commissione all'uopo nominata;
- alla data odierna, non risulta completato, pertanto, il procedimento finalizzato all'emissione dei titoli abilitativi di cui agli artt. 14 e 18 del Regolamento n°22/2019 per come modificato dal Regolamento n. 10/2023, per la Casa di Riposo Comunale "Cav. Sebastiano Perugino", e che, a decorrere dal 31/03/2024 in assenza di adeguamento, qualsiasi attività dovrebbe ritenersi non più autorizzata al funzionamento, con conseguente impossibilità di erogare i servizi a favore degli utenti beneficiari;
- l'interruzione dei servizi in parola determinerebbe nocimento ai soggetti appartenenti a categorie fragili e vulnerabili, per i quali occorre garantire ogni forma di tutela;

DATO ATTO, altresì, conseguentemente, che per gli utenti ospiti della succitata struttura occorrerebbe attivare l'iter di ricollocamento al di fuori dell'ATS di Lamezia Terme, previa verifica della disponibilità dei posti presso altri Ambiti e/o presso le famiglie di appartenenza;

RILEVATO che la circostanza sopra indicata creerebbe una situazione di pregiudizio ad ampio spettro coinvolgendo, oltre agli utenti destinatari, anche le famiglie dei medesimi, nonché il generale sistema di erogazione dei servizi socio-assistenziali a livello di Ambito e che, dunque, occorre porre in essere le azioni necessarie alla tutela degli ospiti della struttura socio assistenziale sopra richiamata, predisponendo tutte le procedure necessarie a garantire la continuità dei servizi di accoglienza in essere;

DATO ATTO che le prestazioni socio-assistenziali rientrano tra quelle inserite nei “Livelli essenziali delle prestazioni sociali”, intesi quali standard di riferimento qualitativo e quantitativo essenziale che devono essere garantiti in maniera uniforme a favore dei cittadini, in quanto strettamente connessi a diritti fondamentali da tutelare;

RICHIAMATA la vigente Convenzione per la gestione associata delle funzioni relative ai servizi socio-assistenziali dell'Ambito Territoriale di Lamezia Terme sottoscritta in data 5.9.2023;

RAVVISATA la somma urgenza e la necessità d'intervenire tempestivamente al fine di fronteggiare l'attuale grave situazione di pregiudizio per i soggetti fragili ospiti e l'allarme sociale che verrebbe a determinarsi con l'interruzione dei servizi socio assistenziali per gli utenti che usufruiscono dei medesimi e le famiglie con disagi e incidenza anche in termini sanitari e di ordine pubblico;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- Ordinanza sindacale n. 42 del 28/12/2023 con la quale è stata disposta dal Sindaco del Comune di Lamezia in qualità di Capo Ambito la prosecuzione dei servizi socio-assistenziali per giorni 90 (novanta), necessari alla tutela degli utenti e nelle more del completamento dell'iter riorganizzativo dei servizi socio-assistenziali volto alla verifica dei requisiti dichiarati dai soggetti gestori/erogatori di servizi al fine del rilascio/diniego dell'autorizzazione e dell'accreditamento secondo le norme vigenti, a far data dall'1.1.2024;
- Ordinanza sindacale dello scrivente n. 93 del 29.12.2023 con la quale è stata disposta la prosecuzione dei servizi socio-assistenziali per giorni 90 (novanta), necessari alla tutela degli utenti e nelle more del completamento dell'iter riorganizzativo dei servizi socio-assistenziali volto alla verifica dei requisiti dichiarati dai soggetti gestori/erogatori di servizi al fine del rilascio/diniego dell'autorizzazione e dell'accreditamento secondo le norme vigenti, a far data dall'1.1.2024;

RICHIAMATA, altresì, l'Ordinanza sindacale n. 15 del 28/03/2024 con la quale è stata disposta dal Sindaco del Comune di Lamezia Terme (Capo Ambito) la prosecuzione dei servizi socio-assistenziali per giorni 60 (sessanta), necessari alla tutela degli utenti e nelle more del completamento dell'iter riorganizzativo dei servizi socio-assistenziali volto alla verifica dei requisiti dichiarati dai soggetti gestori/erogatori di servizi al fine del rilascio/diniego dell'autorizzazione e dell'accreditamento secondo le norme vigenti, a far data dal 31.03.2024;

VISTI gli artt. 50 e 54 del TUOEL (D.lgs. 267/2000) che normano le ordinanze contingibili e urgenti, attribuite al potere del Sindaco, quale ufficiale di governo, da adottarsi motivatamente, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità anche in termini sanitari della cittadinanza e conseguentemente la propria competenza e ritenuto necessario adottare provvedimento conseguente;

RITENUTO, per tutto quanto sopra esposto, di dover disporre la prosecuzione dei servizi socio-assistenziali per giorni 60 (sessanta), necessari alla tutela degli utenti e nelle more del completamento dell'iter riorganizzativo dei servizi socio-assistenziali volto alla verifica dei requisiti dichiarati dai soggetti gestori/erogatori di servizi al fine del rilascio/diniego dell'autorizzazione e

dell'accreditamento secondo le norme vigenti, a far data dal 31.03.2024;

ORDINA E DISPONE

- la prosecuzione dei servizi socio assistenziali per giorni 60 (sessanta), a far data dal 31/03/2024, necessari alla tutela degli utenti e nelle more del completamento dell'iter riorganizzativo dei servizi socio-assistenziali avviato ed in corso di completamento d'istruttoria e volto alla verifica dei requisiti dichiarati dai soggetti gestori/erogatori di servizi al fine del rilascio/diniego dell'autorizzazione e dell'accreditamento secondo le norme vigenti;
- che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva e pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Curinga, sia pubblicata sul portale dell'Ente in apposito avviso, venga immediatamente notificata al Comune di Lamezia Terme (in qualità di Capo Ambito dell'ATS), al soggetto gestore dei servizi socio-assistenziali della Casa di Riposo Comunale "*Cav. Sebastiano Perugino*" e venga altresì immediatamente comunicata al Prefetto di Catanzaro e alla Regione Calabria – Dipartimento Salute e Welfare.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al T.A.R. Calabria o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Curinga, 29/03/2024

F.to
Il Sindaco
Elia Carmelo Pallaria